

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871 (1)
Attuazione della direttiva (CEE) numero 80/232
relativa alle gamme di quantità nominali e
capacità nominali ammesse per taluni prodotti in
imballaggi preconfezionati.

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1982, n. 236.*

Art. 1. Il presente decreto si applica ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale che figurano negli allegati e che sono presentati in imballaggi preconfezionati recanti il marchio CEE costituito dalla lettera "e", che li caratterizza quali "imballaggi preconfezionati CEE" conformemente alla legge 25 ottobre 1978, n. 690; concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al acondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Esso non si applica ai prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al acondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (*)

(*) *Comma aggiunto dall'art.1 D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.75 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n.36 S.O.)*

Art. 2. I prodotti di cui all'art. 1 si suddividono in tre gruppi:

- a) prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui alle successive lettere b) e c).

L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;

- b) prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I.

L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori;

- c) prodotti presentati sotto forma di aerosol.

L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

Art. 3. I preimballaggi contemplati dal presente decreto devono recare in ogni caso l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, secondo le modalità fissate dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690.

I contenitori dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b) e c), devono recare anche, con modalità tali da non generare confusione con l'indicazione prevista dal comma precedente, l'indicazione della rispettiva capacità nominale corrispondente ad uno dei valori stabiliti negli allegati II e III, punto 1, oppure, in quanto applicabile, un riferimento alle norme UNI EN citate negli allegati.

Art. 4. Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali.

Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencati negli allegati I, II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato collettivo (**)

(**) *Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1983, n. 48*

Art. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato nazionale imballaggi preconfezionati, recanti il marchio CEE costituito dalla lettera <e> non conformi alle disposizioni del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

La sanzione amministrativa di cui al comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Art. 6. Gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 1 conformi alle disposizioni del presente decreto possono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, essere immessi sul mercato in deroga alle norme speciali in materia di valore della loro quantità nominale o della capacità nominale del contenitore.

A decorrere dal 17 agosto 1985, gli imballaggi preconfezionati contemplati dal presente decreto potranno essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle sue disposizioni.

Gli imballaggi preconfezionati immessi sul mercato prima del termine di cui al comma precedente potranno essere immessi al consumo fino al 17 agosto 1987, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato I

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g).

- 1.1. Burro (voce 04.03 della TDC) (*), margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi: 125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 5000.
- 1.2. Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti “petit suisses” e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E l c) della TDC): 62,5 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 5000.
- 1.3. Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC): 125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 5000.
- 1.4. Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito: 125 – 250 – 500 – 750 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000.
- 1.5. Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia).
 - 1.5.1. Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4.): 125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 (***) – 5000 – 10000.
 - 1.5.2. Paste alimentari (voce 19.03 della TDC): 125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 10000.
 - 1.5.3. Riso (voce 10.06 della TDC): 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 5000.
 - 1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed rice”, “corn flakes” e simili (voce 19.05 della TDC): 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000.
Punto così sostituito dal D.M. 1 marzo 1988, n. 131 (G.U. 27 aprile 1988, n. 97).
- 1.6. Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (***), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC); 125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 – 7500 – 10000.
- 1.7. Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè: 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 10000.
- 1.8. Prodotti surgelati.
 - 1.8.1. Ortofrutticoli e patate precotte da friggere: 150 – 300 – 450 – 600 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500.
 - 1.8.2. Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati: 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 - 800 – 1000 – 2000.
 - 1.8.3. Bastoncini di pesce: 150 – 300 – 450 – 600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800.

2. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A VOLUME (valore in ml).

- 2.1. Gelati in quantità superiore a 250 ml (ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente: 300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000.

3. ALIMENTI SECCHI PER CANI E GATTI (****) (valore in g): 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 5000 – 7500 – 10000.

4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della TDC, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml). 25 – 50 – 125 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 2000 – 2500 – 4000 – 5000 – 10000.

Punto così sostituito dal D.M. 1 marzo 1988, n. 131 (G.U. 27 aprile 1988, n. 97).

5. COLLE ED ADESIVI SOLIDI O IN POLVERE (valore in g): 25 – 50 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2500 – 5000 – 8000 – 10000.

6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostanti (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici: 25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 – 10000.

7. COSMETICI: PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOILETTA (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

- 7.1. Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca: creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie): 15 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 1000.

- 7.2.** Paste dentifricie: 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300.
- 7.3.** Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno: lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia: 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 750 – 1000 – 2000.
- 7.4.** Prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico; meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba: 15 – 25 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 750 – 1000.
- 7.5.** Deodoranti e prodotti per l'igiene intima: 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200.
- 7.6.** Talchi: 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 500 – 1000.

8. PRODOTTI PER LAVAGGIO.

- 8.1.** Saponi solidi da toilette e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 1000.
- 8.2.** Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 5000 – 10000
- 8.3.** Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 250 – 500 – 750 – 1000 – 3000 – 5000 – 10000.
- 8.4.** Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml): 125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1250 (****) – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 7000 – 10000.
- 8.5.** Polveri per lucidatura (valore in g): 250 – 500 – 750 – 1000 – 10000.
- 8.6.** Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g): 250 – 500 – 1000 – 2000 – 5000 – 10000.

9. SOLVENTI (valore in ml).

Ai sensi della direttiva 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi ⁽¹⁾): 25 – 50 – 75 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2500 – 5000 – 10000.

10.OLI PER INGRASSAGGIO (valore in ml): 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000 – 10000.

11.FILATI PER LAVORI A MAGLIA (valore in g) COMPOSTI DI FIBRE NATURALI (animali, vegetali e minerali), DI FIBRE CHIMICHE E DI MISCUGLI DI QUESTE FIBRE: 10 – 25 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 1000.

Il valore è la massa secca del filo, alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.

Numero aggiunto dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 75 (G.U. n. 36 del 13/02/1992).

(*) La sigla TDC vale per "tariffa doganale comune"

(**) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena

(***) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate

(****) Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiore al 14%

(*****) Unicamente per gli ipocloriti

(¹) Gazzetta Ufficiale CEE n. L 189 dell'11 luglio 1973, pag. 7

Allegato II

GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITA' AMMESSE PER CONTENITORI

Le norme UNI EN 23, parte I (maggio 1979) e UNI EN 76 (ottobre 1979) sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

1. CONSERVE E SEMICONSERVE CONFEZIONATE IN SCATOLE METALLICHE ED IN IMBALLAGGI DI VETRO: PRODOTTI VEGETALI (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, minestre, succhi di frutta o di ortaggi e nettari di frutta) DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA.
 - 1.1. Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml): 106 – 156 – 212 (*) – 228 (*) – 314 – 370 – 425 (*) – 446 (*) – 580 – 720 – 850 – 1062 – 1700 – 2650 – 3100 – 4250 – 10200.
 - 1.1.1. Elenco supplementare per bicchieri: 53 (**) – 125 (**) – 250 (**).
 - 1.2. Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml):
 - tartufi: 26 – 53 – 71 – 106 – 212 – 425 – 720 – 850;
 - pomodori:
 - concentrati: 71 – 142 – 212 – 370 – 425 – 720 – 850 – 3100 - 4250
 - pelati o non pelati: 236 – 370 – 425 – 720 – 850 – 2650 – 3100;
 - macedonie di frutta, frutta allo sciroppo: 106 – 156 – 212 (*) – 228 (*) – 236 – 314 – 370 – 425 (*) – 446 (*) – 580 – 720 – 850 – 1062 – 1700 – 2650 – 3100 – 4250 – 10200
2. ALIMENTI UMIDI PER CANI E GATTI (capacità in ml): 212 (*) – 228 (*) – 314 – 425 (*) – 446 (*) – 850 – 1062 – 1700 – 2650
3. PRODOTTI IN POLVERE PER LAVAGGIO E PULITURA.
Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti:

Scatola n.	Volume in ml
E 0,5	375
E 1	750
E 2	1.500
E 3	2.250
E 5	3.750
E 10	7.700
E 15	11.450
E 20	15.200
E 25	18.950
E 30	22.700

Barili n.	Volume in ml
E 5	3.950
E 10	7.700
E 15	11.450
E 20	15.200
E 25	18.950
E 30	22.700

(*) Queste capacità saranno riesaminate entro il 15 gennaio 1985.

(**) Capacità ammesse fino al 15 gennaio 1990.

Allegato III

GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL, ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4 ED I MEDICINALI.

In deroga all'art. 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, con cui è stata recepita la direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa. (*)

(*) Così sostituito dal D.M. n. 131 del 1° marzo 1988

1. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI

Volume della fase liquida in ml	Capacità (1) in ml del contenitore con:	
	Gas propulsore liquido	a) Gas propulsore compresso b) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2
25	40	47
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1000
750	1000	—

2. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml nella fase liquida):

25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150

(1) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.